

Comune di Caporotondo

ALLEGATO del
del G.M. 24
del 7-9-2001

**REGOLAMENTO
PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEI DIRIGENTI**

Art. 1

Istituto della risoluzione consensuale

Il presente regolamento disciplina l'Istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, disposta dall'art. 17 del nuovo CCNL firmato in data 23/12/99 (Area Dirigenza- Comparto Regioni e EE.LL.).

In particolare il presente regolamento disciplina le condizioni, i requisiti ed i criteri affinché l'Ente possa erogare ai Dirigenti un'indennità supplementare, ovviamente nell'ambito della effettiva capacità di spesa del proprio bilancio, attraverso un apposito contratto e sempre qualora vi sia una reciproca convenienza in tal senso.

Art. 2

Iniziativa

L'iniziativa volta alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere presa sia dall'Amministrazione che dai singoli Dirigenti che ne abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4, e previa le condizioni di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Condizioni

Le condizioni affinché possa attivarsi l'istituto in questione sono:

- Che vi sia reciproca convenienza in tal senso
- Che sia sottoscritto un apposito contratto tra le parti.

Art. 4

Requisiti

I Dirigenti interessati al presente istituto sono coloro che, al momento della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno maturato l'anzianità massima di servizio prevista (40 anni) o l'età massima prevista (65 anni) per il collocamento a riposo e non abbiano già presentato istanza di collocamento a riposo, a meno che la risoluzione consensuale ne sia preordinata ad una anticipata cessazione dal servizio rispetto alla domanda di collocamento a riposo già presentata. I dirigenti interessati devono inoltre avere almeno 3 anni di anzianità di servizio, maturati nell'Ente, in posizione dirigenziale.

Art. 5

Misura dell'indennità

La misura dell'indennità può variare sino ad un massimo di 24 mensilità. Nel calcolo delle mensilità sono ricompresi lo stipendio, l'indennità integrativa speciale nonché la retribuzione di posizione per la funzione affidata in godimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro. I ratei di tredicesima non sono compresi, salve successive modifiche della normativa o diverse interpretazioni autentiche dell'art. 17 che facciano salvi i diritti acquisiti.

Art. 6

Criteri

Per coloro che hanno già maturato i requisiti per il collocamento a riposo di anzianità, l'importo della indennità viene calcolato in rapporto al numero dei mesi di servizio ancora mancanti al raggiungimento dei 40 anni massimi di servizio utili a pensione, e comunque calcolati, o al raggiungimento dell'età massima pensionabile, fino ad un massimo di 24 mensilità.

Nel caso che, entro i 24 mesi, vengano raggiunti ambedue i requisiti massimi per il collocamento a riposo di vecchiaia, le parti concorderanno il regime da scegliere.

Per coloro che non hanno maturato i requisiti per il collocamento a riposo, l'importo della indennità viene calcolato in misura direttamente proporzionale all'anzianità di servizio maturata nell'Ente, nel modo seguente:

a) 24 mensilità a coloro che hanno maturato almeno 12 anni di servizio, in posizione dirigenziale, nell'Ente;

b) Per ogni anno mancante al raggiungimento di 12 anni di servizio, verrà decurtata una mensilità;

c) I dirigenti che non hanno maturato 3 anni di servizio in posizione dirigenziale dell'Ente, non possono accedere al contratto della risoluzione consensuale.

Art. 7
Contratto

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro trova definizione in uno specifico contratto da sottoscrivere tra le parti, che dovrà esplicitamente contenere:

- La convenienza reciproca per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- L'entità dell'indennità supplementare;
- L'accettazione da parte del Dirigente del compenso stesso, a tacitazione di ogni diritto o pretesa, fatti salvi i benefici spettanti in base ai rinnovi contrattuali;
- La sottoscrizione del contratto è irrevocabile da entrambe le parti. Il diritto dell'indennità decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, mentre l'erogazione della stessa verrà effettuata entro il mese successivo a quello in cui il rapporto di lavoro si è risolto.

Capannori, li 8/11/2000